

n. 4456/2023 Ruolo V.G.

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
Sezione Seconda Civile  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice assegnatario, dott. Carmelo Barbieri,

**visto** il fascicolo n. 4456 2023 Ruolo V.G. introdotto dal ricorso depositato in Cancelleria in data 29/03/2023 da

**vista**, in particolare, l'istanza depositata dalla parte ricorrente il 22 novembre 2023 con cui, premesso che le misure protettive concesse hanno prodotto effetti per la durata massima consentita di duecentoquaranta giorni, si chiede che vengano adottate misure cautelari dirette a sospendere, sino alla scadenza del termine annuale della composizione negoziata, l'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi detenuti da specifici creditori, in modo da impedire loro di introdurre azioni esecutive e procedere all'iscrizione di ipoteche giudiziali;

**osservato che**

- nel lessico del cc.ii. le misure protettive e cautelari rinvencono un autonomo e differente perimetro definitorio:

ai sensi dell'art. 2, lettera p), le «misure protettive» consistono nelle “misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”;

a norma dell'art. 2, lettera q), le «misure cautelari» rappresentano “i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza”;

- il contenuto delle misure protettive è sostanzialmente perimetrato dall'effetto di *automatic stay* e modellato sul disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva insolvency (dir. (UE) 2019/1023) che assegna agli Stati membri il compito di provvedere *affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva*;

- le misure cautelari, nella composizione negoziata, risultano definite in chiave teleologica (in termini di provvedimenti “necessari per condurre a termine le trattative”) ma presentano un contenuto contrassegnato da evidenti profili di atipicità, che rinviene, però, un proprio limite esterno proprio nel tipo delle misure protettive;

- di conseguenza, i provvedimenti cautelari, che possono avere una durata coerente con quella delle trattative (naturalmente nei limiti temporali di cui all'art. 17, comma 7, cc.ii.), non possono però presentare un contenuto e degli effetti sovrapponibili a quelli, tipici, delle misure protettive, risolvendosi, altrimenti, in uno strumento elusivo del termine di durata massima di tali misure,

fissato dall'art. 19, comma 5, ultimo periodo, cc.ii. in modo da riservare alla composizione negoziata una porzione predeterminata del termine di durata complessiva di cui all'art. 8 cc.ii. (che rappresenta il piano recepimento nell'ordinamento interno dell'art. 6, par. 8 della citata dir. (UE) 1023/2019);

- peraltro, il termine di durata legale di cui al citato comma 5 si presenta contratto rispetto alla durata complessiva massima della composizione negoziata, evidentemente in quanto la compromissione dei diritti individuali dei creditori non rinviene più un'adeguata giustificazione qualora sia trascorso un lasso temporale tale da risultare incompatibile con una prognosi di buon esito delle trattative;
- avendo la parte ricorrente espressamente invocato una tutela cautelare finalizzata alla sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli giudiziali detenuti da determinati creditori, deve concludersi per l'inammissibilità dell'istanza, risultando, nella specie, interamente consumato il termine di durata massima di cui all'art. 19, comma 5, secondo periodo, cc.ii.;

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile l'istanza depositata dalla parte ricorrente il 22 novembre 2023.

**Si comunichi con urgenza a parte ricorrente e all'esperto a cura della Cancelleria.**

Milano, 22/11/2023

Il Giudice designato  
Dott. Carmelo Barbieri